



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 29 settembre 2017

DETERMINAZIONE N. 91/SG: APPROVAZIONE DELLE "CONDIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"

IL SEGRETARIO GENERALE

ricordato che tra le attività che le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere dal D. Lgs n. 219/2016, che ne riorganizza le funzioni, assumono un particolare rilievo i temi dell'alternanza scuola-lavoro e dell'orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti;

rilevato che già negli ultimi anni il ruolo delle Camere di Commercio su questi temi si è progressivamente ampliato e rafforzato anche per effetto di provvedimenti normativi, quale la legge n. 105/ 2015 della "Buona scuola", che hanno riconosciuto al sistema camerale specifiche competenze e funzioni;

considerato, poi, che la Giunta camerale con deliberazione n. 31 del 13 aprile 2017 ha approvato il Progetto nazionale "Servizi per l'orientamento e il lavoro" per la facilitazione della transizione dalla scuola al lavoro, con il potenziamento delle modalità per favorire l'alternanza;

ricordato che l'alternanza scuola-lavoro intende offrire agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione realizzando una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro, che consente ai giovani di alternare le ore di studio tra ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per avvicinare mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione;

considerata, quindi, la sistematicità delle azioni che la Camera di Commercio di Brescia sta realizzando ed è chiamata a realizzare in attuazione delle proprie competenze istituzionali;

rilevata, alla luce delle iniziative pilota già realizzate negli scorsi anni, l'opportunità e l'esigenza di definire delle modalità trasparenti e uniformi di collaborazione con i molteplici Istituti Scolastici della provincia, nonché con i diversi docenti tutor referenti per l'alternanza all'interno di ciascuna realtà scolastica, con la finalità sia di garantire le specifiche prerogative e professionalità di ciascuna istituzione coinvolta, che un'efficace realizzazione di risultati per i giovani coinvolti;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 4/1/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le "Condizioni generali per la fruizione delle attività di alternanza scuola lavoro" di cui all'allegato a), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(APPROVATE CON _____ DEL _____)**

PREMESSA: OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera di Commercio di Brescia, in attuazione delle competenze istituzionali in tema di alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni attribuite dal D.lgs. n. 219/2016, fornisce alle Scuole Superiori della Provincia di Brescia le attività previste, nella consapevolezza che per uno sviluppo coerente della persona ed un aumento della competitività economica occorre ampliare i luoghi dell'apprendimento ed investire nella formazione.

In particolare, l'alternanza scuola-lavoro mira a garantire ai giovani la possibilità di arricchire la propria formazione, per agevolare l'orientamento circa le future scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino la formazione in aula con quella del mondo del lavoro.

Le presenti Condizioni Generali mirano a definire, in un'ottica di rispetto delle specifiche prerogative e delle professionalità di ciascuna parte coinvolta, le modalità di collaborazione tra la Camera di Commercio di Brescia e gli Istituti Scolastici aderenti, per la proficua realizzazione delle attività ed il conseguimento dei migliori risultati per gli studenti partecipanti.

PARTE I – FORMAZIONE EROGATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO

ART. 1 : INCONTRI FORMATIVI

1. La Camera di Commercio fornisce, a richiesta di Istituti Scolastici iscritti nel Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro, interventi formativi nelle materie attinenti alle proprie competenze ed in linea con il Progetto nazionale di Alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni.
2. La formazione viene erogata, senza oneri a carico dell'Istituto Scolastico aderente, o tramite professionalità di comprovata esperienza, interne al sistema camerale, ovvero mediante risorse esterne, in ogni caso secondo una offerta formativa preliminarmente comunicata ed accettata dall'Istituto Scolastico.
3. Gli incontri formativi si svolgono principalmente presso la sede della Camera di Commercio di Brescia ovvero, nel caso di comprovate difficoltà organizzative dell'Istituto, presso la sede della Scuola, in tal caso solo se l'orario prescelto sia compatibile con l'orario di servizio camerale e se la sede scolastica sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, ferma restando in ogni caso la possibilità di collegamento a distanza di cui al successivo comma 5.
4. La Camera di Commercio mette a disposizione degli Istituti Scolastici la possibilità di opzionare le date degli incontri formativi in base al proprio calendario scolastico, mediante prenotazione in apposita piattaforma visibile sul sito internet camerale www.bs.camcom.it

in base all'ordine di priorità e fino a copertura dei posti liberi.

5. In concomitanza con la formazione in loco, la Camera di Commercio fornisce agli Istituti Scolastici dotati degli idonei sistemi la possibilità di collegamento a distanza, nel limite consentito dalla dotazione tecnica.

ART. 2: MODALITA' DI RICHIESTA

1. L'erogazione delle attività formative avviene unicamente a fronte della sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico del Modulo di richiesta, messo a disposizione dalla Camera di Commercio, con contestuale dichiarazione di presa visione, accettazione ed impegno a rispettare le presenti Condizioni Generali.
2. Il modulo di richiesta di fruizione dei servizi di Alternanza Scuola-lavoro camerali deve essere sottoscritto con firma digitale dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato all'Alternanza Scuola-lavoro, munito di firma digitale e registrato nel Registro dell'Alternanza Scuola-lavoro, ed inviato mediante PEC alla Camera di Commercio di Brescia, PEC camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it .
3. La richiesta dell'Istituto Scolastico, pervenuta nelle forme di cui al precedente Punto 2), deve essere validata dall'Ufficio camerale competente, previa verifica della presenza dei requisiti richiesti. A seguito della validazione, l'Istituto Scolastico può procedere a prenotare la data disponibile sulla piattaforma informatica messa a disposizione.
4. Le iscrizioni sono accettate in ordine cronologico di arrivo e fino a concorrenza dei posti disponibili in aula.

ART. 3: TERMINI

1. La richiesta di accesso alle attività formative, formulata nelle forme previste dal precedente art. 2, deve pervenire entro e non oltre i trenta precedenti la data dell'incontro, per consentire alla Camera di organizzare l'attività. In caso di mancato rispetto del termine, la Camera si riserva la facoltà di non dare seguito alla richiesta per impossibilità oggettiva.
2. Nel caso di disdetta della data già concordata, per impossibilità sopravvenuta, entrambe le Parti si impegnano a darne comunicazione nel più breve tempo possibile.

ART. 4: IMPEGNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio di Brescia si impegna a:

- fornire gratuitamente moduli formativi sulle materie di propria competenza ed in linea con il Progetto nazionale di Alternanza Scuola-lavoro;
- valutare l'erogazione di moduli formativi declinati in base alle esigenze specifiche degli Istituti Scolastici, purchè attinenti alle materie di propria competenza;
- mettere a disposizione gratuitamente esperti camerali o altri formatori competenti per l'erogazione dell'attività formativa, nelle modalità previste dalle presenti Condizioni Generali;
- mettere a disposizione gratuitamente i locali e le attrezzature necessarie per la

realizzazione degli incontri, accogliendo presso la propria struttura gli studenti e gli accompagnatori scolastici nel numero e secondo le modalità e i tempi concordati con la scuola;

- fornire il supporto organizzativo necessario al referente scolastico, finalizzato al buon esito dell'attività formativa, mediante il proprio qualificato personale interno.

ART. 5 : IMPEGNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

L'Istituto Scolastico aderente, tramite il proprio legale rappresentante, o suo delegato, si impegna a:

- indicare alla Camera di Commercio un unico responsabile di riferimento, per la gestione degli adempimenti legati alla fruizione dei Servizi di Alternanza Scuola-lavoro erogati dalla Camera;
- prendere visione completa delle presenti Condizioni Generali, impegnandosi a rispettarne integralmente il contenuto in ogni sua parte;
- trasmettere l'elenco con i nominativi e i docenti partecipanti per ciascuna classe, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti all'incontro;
- fornire un'adeguata preparazione agli alunni partecipanti, in relazione agli argomenti e alle modalità di svolgimento del modulo formativo prescelto, al fine di garantirne la piena assimilazione e la coerenza con il percorso di alternanza seguito dalla classe e, più in generale, con il piano di studi dell'anno in corso, prevedendo una verifica successiva degli apprendimenti acquisiti;
- assicurare durante l'incontro – sia che avvenga nella sede camerale, che nella sede dell'Istituto Scolastico - la presenza costante di almeno un insegnante per ciascuna delle classi iscritte;
- per gli incontri in streaming:
 - registrare la partecipazione predisponendo un registro per la firma degli alunni e dei docenti, da trasmettere successivamente in copia alla Camera di Commercio;
 - comunicare tempestivamente il nominativo e i recapiti del personale tecnico incaricato dell'attivazione del collegamento e realizzare le prove tecniche necessarie;
- per gli incontri presso la sede scolastica:
 - garantire che all'incontro partecipino da un minimo di 2 ad un massimo di 4 classi;
 - designare un rappresentante dell'Istituto che introduca l'incontro, adeguatamente presentando agli studenti il significato e la finalità del modulo formativo;
 - mettere a disposizione un'aula adeguatamente attrezzata con PC collegato a videoproiettore e possibilità di audio, Power Point e collegamento internet, e

personale tecnico per le verifiche di funzionamento;

- registrare la partecipazione predisponendo un registro per la firma degli alunni e dei docenti, da trasmettere successivamente in copia alla Camera di Commercio;
- attenersi agli orari concordati con la Camera di Commercio, eventualmente in deroga agli ordinari orari delle lezioni.

PARTE II – PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI DEL MIUR

ART. 6 – PRESUPPOSTI

La Camera di Commercio, su istanza di Istituti Scolastici iscritti nel Registro dell'Alternanza Scuola-lavoro, ha facoltà di aderire ai PON, con riferimento alle materie di propria competenza.

ART. 7 – ADEMPIMENTI

1. L'Istituto Scolastico intenzionato a richiedere la collaborazione con la Camera di Commercio per la realizzazione di PON (Programma Operativo Nazionale) del MIUR, deve inviare la proposta di collaborazione a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data finale di presentazione.
2. La proposta di collaborazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituto o dal docente delegato all'Alternanza Scuola-lavoro, munito di firma digitale e registrato nel Registro dell'Alternanza Scuola-lavoro, deve essere adeguatamente articolata e contenere tutti i dettagli degli impegni ed adempimenti riservati alla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di rifiutare la collaborazione nel caso in cui la proposta non coincida con i compiti istituzionali, con il Progetto Nazionale di Alternanza Scuola-lavoro delle Camere di Commercio, per eccessiva onerosità o per il mancato rispetto dei termini.

PARTE III – FRUIZIONE PERIODI IN ALTERNANZA

ART. 8 - ACCOGLIENZA DI STUDENTI IN ALTERNANZA

1. La Camera di Commercio, su istanza di Istituti iscritti nel Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro, può accogliere studenti per periodi di Alternanza Scuola-lavoro.
2. A tal fine:
 - mette a disposizione le risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispone, garantendo le migliori condizioni delle proprie attrezzature, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico;
 - rende previamente conoscibile la propria organizzazione dal punto di vista formativo, affinché le opportunità di Alternanza Scuola-lavoro siano individuabili dagli Istituti Scolastici e raccordate con gli obiettivi di apprendimento del percorso scolastico dello studente.

ART. 9 – ADEMPIMENTI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

1. Alla scuola è assegnata la responsabilità complessiva del percorso di alternanza in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione.
2. L'Istituto scolastico è tenuto a nominare un responsabile organizzativo con il compito di gestire il progetto generale di Alternanza scuola-lavoro; di coordinare i tutor incaricati; di tenere i rapporti con l'Ufficio camerale per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'attivazione del percorso. Tale responsabile organizzativo sarà l'unico interlocutore della Camera per tutti i progetti di Alternanza attivati dall'Istituto nell'anno scolastico. La funzione di responsabile può coincidere con quella di tutor scolastico.
3. La progettazione ha avvio con la verifica del matching tra percorso scolastico e attività della Camera di Commercio, per rilevare il possibile concorso dell'attività lavorativa sui processi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze.
4. La scuola sviluppa la propria azione attraverso:
 - la definizione delle modalità di attuazione. In particolare dovrà essere concordato con l'Ente camerale il periodo e l'orario in cui gli studenti svolgeranno l'esperienza di Alternanza presso la struttura camerale, con specifica indicazione della durata della pausa pranzo e della possibilità per gli studenti di uscire dalla sede camerale durante tale interruzione. A tal fine, potranno uscire dalla sede camerale durante la pausa pranzo, solo gli alunni muniti di specifica autorizzazione-liberatoria da parte dei genitori. L'onere di acquisizione delle liberatorie dei genitori per le uscite dalla sede camerale in orario di Alternanza, rimane a carico dell'Istituto Scolastico, e verrà attestato mediante apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente scolastico o dal docente incaricato dell'alternanza;
 - la definizione della convenzione e del progetto formativo;
 - la sensibilizzazione e informazione dirette all'allievo e alla sua famiglia perché siano pienamente consapevoli delle condizioni che vengono attivate con il percorso di alternanza;
 - la verifica e il monitoraggio dell'attività di alternanza per accertare progressivamente sia il rispetto dei vincoli considerati nella convenzione sia per stimare la qualità del percorso e le sue ricadute;
 - la valutazione finale diretta alla stima dei risultati del processo di apprendimento.
5. L'istituto scolastico è tenuto ad assicurare la salute e la sicurezza degli studenti in alternanza scuola/lavoro, garantendo le misure di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008, sul versante oggettivo, verificando l'idoneità delle strutture ospitanti, e sul versante soggettivo, tramite l'informazione degli allievi.
6. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, si sollecitano gli istituti scolastici, tramite gli Uffici Scolastici Regionali, a stipulare appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti

competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;

7. L'istituto scolastico assicura gli studenti in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative, che comprende anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

PARTE IV – NORME GENERALI

ART. 10 – RISARCIMENTO DEL DANNO E CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO

1. La Camera di Commercio di Brescia si riserva di richiedere all'Istituto Scolastico il risarcimento economico per gli eventuali danni arrecati alle strutture e agli arredi da parte degli studenti ospitati presso la sede camerale.
2. Nel periodo di Alternanza, la Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nella sorveglianza degli studenti, che non debbono ritenersi in alcun modo affidati alla custodia dei tutor camerali.
3. Nel caso in cui l'Istituto Scolastico non rispetti i termini e le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di sospendere in autotutela i Servizi di Alternanza Scuola-lavoro, non ravvisandone i presupposti per la corretta erogazione.

ART. 11 - ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

A richiesta dell'Istituto Scolastico, la Camera di Commercio rilascia gli attestati di partecipazione ai percorsi di Alternanza fruiti, in unica copia, eventualmente da duplicare a cura del richiedente.

ART. 12 – PRIVACY

I dati personali che saranno forniti alla Camera di Commercio per l'erogazione dei Servizi di Alternanza sono trattati e conservati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e solo per le finalità strettamente connesse alla fruizione dei servizi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)